

DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2020 334/2020/R/GAS

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ADEMPIMENTI PREDISPOSTO DA TAP AG SECONDO LA DECISIONE FINALE DI CERTIFICAZIONE DI TAP AG IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1125^a riunione del 15 settembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005;
- la decisione della Commissione europea, del 16 maggio 2013, recante "Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC" (prot. Autorità 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante l'integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione



- ARG/com 153/11), recante "Disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A) recante "Modalità di trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione";
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante "Adozione dell'Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas" (di seguito: Joint Opinion);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante "Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito *all'Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG'S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas" e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 51/2014/R/gas, (di seguito: deliberazione 51/2014/R/gas) recante "Verifica e approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP AG secondo la *Final Joint Opinion*";
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016, 172/2016/R/gas, (di seguito: deliberazione 172/2016/R/gas) con la quale l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di TAP AG come gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e del paragrafo 4.5.2 della *Final Joint Opinion*, congiuntamente a RAE ed ERE (di seguito: decisione di certificazione);
- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità (di seguito: determina 4/11), recante modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- la comunicazione dell'8 settembre 2020 (prot. Autorità 0028037, dell'8 settembre 2020, di seguito: comunicazione dell'8 settembre 2020), con cui TAP AG ha messo a disposizione dell'Autorità il programma di adempimenti predisposto ai sensi della decisione di certificazione e indicato il candidato alla nomina del responsabile della conformità.

CONSIDERATO CHE:

la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento ad un progetto di un nuovo interconnector che attraversa la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP); ciò ha dato impulso a una valutazione



- congiunta di tale istanza da parte delle autorità nazionali di regolazione dei paesi coinvolti (di seguito collettivamente: "le Autorità"), ossia, l'Autorità per l'Italia (ARERA), per la Grecia (di seguito: RAE) e per l'Albania (di seguito: ERE);
- la predetta istanza includeva, tra le altre cose, una richiesta di esenzione dalla disciplina sulla separazione proprietaria di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 2009/73/CE;
- l'Autorità, con la deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la Joint Opinion, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con il decreto del 13 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la Joint Opinion, senza alcuna modifica, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in Italia;
- in data 16 maggio 2013, la Commissione europea ha adottato la decisione di esenzione per il gasdotto TAP dalla disciplina dell'accesso di terzi, di regolazione tariffaria e di separazione proprietaria di cui all'articolo 9 comma 1 della direttiva 2009/73/CE (di seguito: decisione di esenzione);
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l'Autorità, accogliendo le integrazioni richieste da parte della Commissione europea nella decisione di esenzione, riguardanti il paragrafo 4 della *Joint Opinion*, ha adottato la *Final Joint Opinion* sull'istanza di esenzione presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recepito le integrazioni e le modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*.

CONSIDERATO CHE:

- la *Final Joint Opinion*, al paragrafo 4.5, prevede l'esenzione di TAP AG dalla disciplina sulla separazione proprietaria per un periodo di 25 anni decorrenti a partire dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura;
- nel dettaglio, il paragrafo 4.5, punto 1 della *Final Joint Opinion* subordina il rilascio dell'esenzione di cui sopra all'attuazione di una separazione funzionale di TAP AG dai suoi azionisti prima dell'assegnazione della capacità a seguito della prima fase del Market Test (Booking Phase), che è stata avviata il 17 marzo 2014 e si è conclusa nel mese di novembre del 2014;
- in particolare, il citato paragrafo della *Final Joint Opinion* impone alla predetta società, fra le altre previsioni, di elaborare un programma di adempimenti da sottoporre alle Autorità per la loro approvazione, finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase* e ad evitare la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili ai propri azionisti; la suddetta *Final Joint Opinion* ha, altresì, imposto alla società di nominare un



- responsabile della conformità, non oltre un mese dalla data di approvazione del programma di adempimenti da parte delle autorità;
- il paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion* prevede, inoltre, che TAP AG sia certificata in qualità di gestore di trasporto indipendente prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura e non oltre il 1 Gennaio 2018;
- in data 5 febbraio 2014, la società TAP AG, ai sensi del richiamato paragrafo 4.5, punto 1, della *Final Joint Opinion*, ha presentato una proposta di programma di adempimenti contestualmente all'Autorità, a RAE ed ERE al fine di ottenere la loro approvazione in merito;
- con la deliberazione 51/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato il programma di adempimenti proposto dalla società TAP AG ai sensi del richiamato paragrafo 4.5, punto 1, della *Final Joint Opinion*, stabilendo parallelamente, tra le altre cose, che eventuali modifiche al contenuto del programma siano soggette ad approvazione da parte delle Autorità e, di conseguenza, nominato il responsabile della conformità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 172/2016/R/gas, l'Autorità ha adottato, congiuntamente con RAE ed ERE, la decisione finale di certificazione di TAP AG come gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e del paragrafo 4.5.2 della *Final Joint Opinion*;
- la decisione finale di certificazione è basata, tra le altre cose, su una serie di adempimenti posti a carico di TAP AG, volti a garantire progressivamente il rispetto da parte della società di tutti i requisiti di indipendenza prescritti dal Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell'articolo 22, entro la data di inizio delle operazioni commerciali, in conformità alle tempistiche proposte da TAP AG nella sua istanza di certificazione:
- l'articolo 21 della direttiva 2009/73/CE prevede che il gestore adotti un programma di adempimenti, approvato dall'autorità di regolamentazione, contenente le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, nonché nomini un responsabile della conformità tenuto, tra le altre previsioni, a redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e a trasmetterla all'autorità di regolamentazione.

CONSIDERATO CHE:

• tra gli impegni posti a carico di TAP AG dalla decisione di certificazione, vi è quello di mantenere in vigore il regime di *unbundling* funzionale, inizialmente imposto dalla *Final Joint Opinion*, durante tutta la fase di costruzione del gasdotto nonché quello di aggiornare, entro la data di avvio delle operazioni commerciali, il programma di adempimenti, già approvato dall'Autorità con la deliberazione 51/2014/R/gas, integrato con le misure poste a carico di TAP AG dalla medesima



- decisione di certificazione, nonché, in ultimo, di nominare il nuovo responsabile della conformità;
- nel corso degli anni, l'attuale responsabile della conformità di TAP AG ha inviato alle autorità di regolazione le relazioni annuali sulle misure adottate nel programma di adempimenti approvato con la deliberazione 51/2014/R/gas;
- nelle citate relazioni, il responsabile della conformità ha attestato l'avvenuta implementazione delle misure di separazione funzionale adottate da TAP AG, tra le quali, si evidenziano, quelle riguardanti la formazione del personale e la divulgazione delle procedure interne per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili e non ha segnalato violazioni degli obblighi di separazione funzionale da parte della società;
- con la determina 4/11, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11 che assicurano la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità specifiche per la custodia e il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione, volte ad assicurarne la riservatezza e l'integrità nell'ambito delle attività di analisi necessarie alle procedure di certificazione.
- con la comunicazione dell'8 settembre 2020, TAP AG ha messo a disposizione dell'Autorità, di RAE ed ERE, il nuovo programma di adempimenti integrato con le misure poste a suo carico dalla decisione di certificazione ed ha indicato il nuovo candidato al ruolo di responsabile della conformità;
- nel suddetto documento sono riportate, tra le altre cose, le misure per assicurare l'indipendenza del management e del personale della società nonché le misure poste in essere per assicurare il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili; tra le previsioni contenute nel programma di adempimenti trasmesso da TAP AG, viene citata la possibilità per la società di usufruire, in via eccezionale, motivata e temporanea, e previa comunicazione alle autorità di regolamentazione, di personale distaccato dai suoi azionisti che siano gestori di sistemi di trasporto del gas certificati.

RITENUTO CHE:

- il programma di adempimenti è conforme alle prescrizioni della decisione di certificazione;
- la previsione contenuta nel programma di adempimenti di usufruire da parte di TAP AG, in via eccezionale, motivata e temporanea, previa notifica alle autorità di regolamentazione, di personale distaccato dai suoi azionisti che siano gestori di sistemi di trasporto del gas certificati non sia in contrasto con le finalità della decisione di certificazione né della direttiva 2009/73/CE volte ad evitare comportamenti discriminatori da parte del gestore alla luce del fatto che gli



- azionisti che sono gestori certificati non detengono interessi nella produzione o fornitura;
- il candidato al ruolo di responsabile della conformità indicato da TAP, sulla base della documentazione fornita, risulta possedere i necessari requisiti di indipendenza e professionalità previsti dalla normativa in vigore;
- quanto ai precedenti alinea è condiviso anche da ERE e RAE;
- sia opportuno approvare il programma di adempimenti proposto da TAP AG nonché il candidato proposto al ruolo di responsabile della conformità

DELIBERA

- 1. di approvare il programma di adempimenti presentato dalla società TAP AG allegato al presente provvedimento nonché il candidato proposto al ruolo di responsabile della conformità, di cui alla comunicazione di TAP AG dell'8 settembre 2020;
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla società TAP AG;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini